



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N. 300 del 8/03/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 25 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, LIVIO ZACCAGNINI

84) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NOVAROMA 2020, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.37 LND DEL 7/12/2023

(Gara: ATLETICO TORRE MAURA – NOVAROMA 2020 del 2/12/2023 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con rituale reclamo, la società Novaroma 2020 ha impugnato il provvedimento di perdita della gara e l'ammenda di € 150,00 sostenendo che, al contrario di quanto rilevato dal Giudice Sportivo, i propri calciatori si fossero solo difesi dall'aggressione dei tesserati avversari e che i propri tifosi non avessero partecipato all'invasione di campo, essendo sugli spalti solo tre genitori.

Veniva ascoltata la società ritualmente convocata che reiterava le proprie doglianze e chiedeva quindi l'annullamento delle sanzioni.

Sentito l'arbitro in sede di supplemento di rapporto, questi confermava che dopo un diverbio tra due calciatori si era scatenata una rissa generalizzata tra i calciatori in campo di entrambe le squadre e che a questa zuffa partecipavano i sostenitori di entrambe le tifoserie che invadevano il campo; tra questi vi erano anche una ventina di tifosi della Novaroma 2020 ed egli, pertanto, sospendeva la gara.

Tanto sopra, rilevato che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il

comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” è evidente come la mancata conclusione della partita sia da addebitarsi a entrambe le società i cui calciatori e sostenitori ne hanno causato la sospensione.

Anche l’ammenda per il comportamento dei tifosi a carico della reclamante deve essere confermata.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

104) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROMA TEAM SPORT QUEENS, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PALAI MATTIA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 4/01/2024

(Gara: S.PAULO OSTIENSE – ROMA TEAM SPORT QUEENS del 20/12/2023 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con delibera pubblicata il 04/01/2024 sul C.U. n. 205 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara del 20/12/2023 tra S.PAULO OSTIENSE – ROMA TEAM SPORT QUEENS – Campionato Regionale Under 18 - irrogava le seguenti sanzioni:

ammenda di euro 250,00 alla ROMA TEAM SPORT QUEENS “[..] *Perché propri tesserati non identificati arrecavano danni alla panchina loro assegnata. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. Nel lasciare l'impianto sportivo l'arbitro veniva insultato e minacciato da sostenitori della società.* [..]”;

squalifica per cinque gare effettive al calciatore non espulso PALAI MATTIA “[..] *perché a fine gara nell'area antistante gli spogliatoi, avvicinava l'arbitro con particolare vigoria rivolgendo espressioni offensive e minacciose. (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS* “[..]”.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da relativo preannuncio, la ROMA TEAM SPORT QUEENS impugnava la sopracitata decisione del Giudice Sportivo chiedendone la integrale riforma in misura meno afflittiva, deducendo che: in merito ai riferiti danni alla panchina, la stessa risultava già danneggiata prima dell’assegnazione alla squadra ROMA TEAM SPORT QUEENS ed inoltre non sussisterebbero prove per ricondurre gli autori dei danneggiamenti ai propri tesserati ; con riferimento agli insulti proferiti nei riguardi dell’arbitro, non sussisterebbero prove per identificare gli autori nei sostenitori della ROMA TEAM SPORT QUEENS; in riferimento alle cinque gare di squalifica irrogate al calciatore PALAI MATTIA, la sanzione risulterebbe eccessivamente severa, atteso che il giocatore si sarebbe limitato a contestare una decisione adottata dal direttore di gara reclamando un rigore non concesso, “applaudendolo”, ma comunque senza proferire frasi minacciose od offensive.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

All’udienza del giorno 25/01/2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Per la società reclamante erano presenti i Sigg.ri Cristiano Reali e Riccio Giuseppe, i quali ribadivano le argomentazioni spiegate nell’atto di reclamo in ordine alla eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate tanto alla società che al calciatore, chiedendone, pertanto, la riforma in misura meno afflittiva.

Ad avviso della Corte il reclamo è fondato nei termini e nei limiti appresso indicati.

Con riferimento agli insulti e alle minacce ricevuti dall’arbitro da alcuni sostenitori al termine della gara, il referto arbitrale (come noto avente forza fidefacente ai sensi dell’art. 61 CGS) è chiaro

nell'indicare i sostenitori della ROMA TEAM SPORT QUEENS quali autori dei siffatti comportamenti (peraltro, per il genere di competizioni come quella di cui trattasi, inquadrare i sostenitori dell'una e dell'altra squadra risulta un'operazione solitamente agevole, atteso il numero di presenti alle gare).

Per tali fatti, pertanto, ad avviso della Corte sussiste la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6 CGS.

Con riferimento al danneggiamento della panchina assegnata alla odierna reclamante, invece, osserva il Decidente come dall'analisi del referto arbitrale si evinca che detti danni erano stati meramente *segnalati*, e solo a fine gara, dal dirigente di casa all'arbitro.

Il direttore di gara, invero, si è limitato a riportare nel proprio rapporto quanto *riferitogli* dal dirigente di casa senza, tuttavia, indicare se egli stesso avesse riscontrato direttamente ed in prima persona quali fossero le effettive condizioni della panchina all'inizio e al termine della partita, tantomeno riportare fatti di danneggiamento posti in essere dai tesserati della ROMA TEAM SPORT QUEENS dallo stesso direttamente percepiti e colti, onde poter poi attribuire eventuali responsabilità per i danni riportati al bene alla squadra cui la panchina era stata assegnata: “[..] *a fine gara il dirigente di casa mi faceva presente che la panchina riservata agli ospiti era stata danneggiata con diversi colpi e riportava la rottura di numero tre pezzi di plastica.* [..]”.

Per tali ragioni, quindi, la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado alla società ROMA TEAM SPORT QUEENS merita di essere riformata in misura meno afflittiva.

Da ultimo, riguardo alla sanzione irrogata al calciatore PALAI MATTIA, dal referto arbitrale si evince come lo stesso a fine gara si fosse avvicinato all'arbitro rivolgendosi nei suoi riguardi con un'espressione senz'altro offensiva: “[..] *PEZZO DI MERDA COGLIONE* “ [..]”.

Ciò posto, tenuto conto che il giocatore non era stato espulso anteriormente al suesposto episodio (l'arbitro lo considerava espulso, invero, solo a seguito della frase offensiva ricevuta), la Corte ritiene irrogabile al calciatore la sanzione minima prevista dall'art. 36 c.1 lett. a), come novellato (inasprendo le relative sanzioni) con CU n. 165/A della FIGC pubblicato in data 20 aprile 2023, che così testualmente dispone:

“ [..] 1. **Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:**

a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara; [..]”.

Per tali ragioni, quindi, anche la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado al giocatore PALAI MATTIA merita di essere lievemente riformata in misura meno afflittiva.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 100,00 e la squalifica a carico del calciatore Palai Mattia a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

106) RECLAMO PROPOSTO DAL DIRIGENTE GATTA ANTONIO (TERRACINA 1925), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A PROPRIO CARICO FINO AL 23/02/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 3/01/2024
(Gara: TERRACINA 1925 – VICOVARO del 20/12/2023 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con rituale reclamo, il dirigente Antonio Gatta ha impugnato il provvedimento di inibizione a suo carico in epigrafe, sostenendo che le offese proferite fossero rivolte al proprio portiere e non al direttore di gara e che non era specificato quali espressioni blasfeme avesse pronunciato. Chiedeva quindi l'annullamento o la riduzione della sanzione.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del reclamante.

Antonio Gatta, infatti, pronunciava reiterate ingiurie indirizzandole inequivocabilmente contro l'arbitro dopo che gli avversari avevano segnato un gol nel recupero e il direttore di gara aveva ammonito un calciatore della società del reclamante.

La sanzione comminata dal Giudice Sportivo, quindi, appare congrua anche tenuto conto della sola condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, punita dall'art. 36, comma 2, lett. a) con la sanzione minima di due mesi di inibizione.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

108) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TORRENOVA F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CARANCI VALERIO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.205 LND DEL 4/01/2024
(Gara: TORRENOVA F.C. – VIS S.MARIA DELLE MOLE del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 239 del 26/01/2024

Con delibera pubblicata il 04/01/2024 sul C.U. n. 205 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara TORRENOVA F.C. – VIS S.MARIA DELLE MOLE del 20/12/2023 – Campionato Prima Categoria, irrogava al Sig. CARANCI VALERIO, calciatore del TORRENOVA F.C., la sanzione della squalifica per otto gare effettive perché: "[...] a fine gara avvicinava l'arbitro minacciosamente e gli rivolgeva espressioni offensive. Alla notifica del provvedimento disciplinare, afferrava per i polsi il direttore di gara, senza causargli dolore. Doveva essere allontanato dal proprio allenatore. (art. 36 comma 1 lett. b) del CGS) [...]".

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato preceduto da tempestivo preannuncio, la TORRENOVA F.C. impugnava la decisione del giudice di prime cure, deducendo che il narrato del direttore di gara, riportato nel referto arbitrale, risultava esagerato rispetto ai fatti realmente accaduti.

Ad avviso della reclamante, invero, il giocatore CARANCI VALERIO, capitano della squadra, si sarebbe *sic et simpliciter* avvicinato a fine partita all'arbitro, non già in modo minaccioso, bensì esuberante e nervoso, per chiedere chiarimenti ed un confronto finale e non violento sulla gara,

esprimendo giudizi quali “*arrogante e presuntuoso*”; il tutto senza *afferrare* i polsi dell’arbitro, bensì solo *sfiorandoli*.

In ragione di quanto sopra, la reclamante chiedeva la riforma della sanzione in misura meno afflittiva.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

All’udienza del giorno 25 gennaio 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe.

Il Sig. CARANCI VALERIO, presente all’audizione, ribadiva come a suo avviso la gravità e l’entità dei fatti accaduti al termine della gara in discorso, in realtà, fossero meritevoli di ridimensionamento, atteso che il calciatore si sarebbe limitato a rivolgere nel corso e al termine della competizione mere richieste di chiarimenti all’arbitro.

Lo stesso ribadiva di essersi rivolto all’arbitro appellandolo con epiteti quali “*arrogante e presuntuoso*”, ma di non averlo afferrato per i polsi, bensì di averli solo sfiorati, tantomeno di averlo minacciato, oltre ad averlo soccorso quando lo stesso aveva ricevuto una pallonata, e comunque di essersi poi scusato.

Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento.

Dalla disamina di quanto riportato nel referto arbitrale dal direttore di gara - il quale, come noto, ai sensi dell’art. 61 CGS è fonte di fede privilegiata rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto, circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ed è contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - emerge che: “[..] **ALLA FINE DELLA PARTITA IL SUDETTO CALCIATORE MI SI AVVICINAVA IN MODO MINACCIOSO OFFENDENDOMI CON TESTUALI PAROLE: SEI ARROGANTE, SEI PRESUNTUOSO, SE ABBIAMO PAREGGIATO È TUTTA COLPA TUA. ALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO MI SI AVVICINAVA VENENDO FACCIA A FACCIA, TOCCANDOMI SUI POLSI DELLE BRACCIA E SPOSTANDOMI DICENDO DI PARLARE DA PARTE IN TONO MINACCIOSO, NON PROCURANDOMI NESSUN DOLORE. IN MIO SOCCORSO È ARRIVATO IL MISTER MANCUSO MASSIMILIANO DEL TORRENOVA, NONCHÉ SUO ALLENATORE, PER SPOSTARLO E RIMPROVERARLO METTENDOSI TRA ME E LUI INVITANDOGLI DI USCIRE E LASCIARMI STARE. TUTTO RITORNAVA STABILE. [..]**”

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la condotta posta in essere dal calciatore risulta senz’altro gravemente irraguardosa nei riguardi del direttore di gara, aggravata dal contatto fisico.

Essa integra, pertanto, tutti i presupposti individuati dalla norma di cui all’art. 36 c. 1 lett. b) dal CGS, a tenore del quale, secondo la formulazione novellata con C.U. n. 165/A del 20 aprile 2023, che ha inasprito le relative sanzioni minime:

“[.] 1. **Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:**

b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irraguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. [..]”

Orbene, essendo stata irrogata al calciatore CARANCI VALERIO la sanzione della squalifica per 8 giornate, corrispondente al minimo edittale indicato dalla norma applicabile al caso in esame, e non individuandosi nella fattispecie in discorso alcuna circostanza attenuante ex art. 13 CGS, la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure, ad avviso di questa Corte, è da ritenersi congrua.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

118) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SANTELIANA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N.26 LND DEL 11/01/2024

(Gara: PENITRO – POLISPORTIVA SANTELIANA del 6/01/2024 – Campionato Terza Categoria Frosinone)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 250 del 2/02/2024

Con rituale reclamo, la società Polisportiva Santeliana ha impugnato il provvedimento di perdita della gara e l'ammenda di € 100,00 sostenendo che, al contrario di quanto rilevato dal Giudice Sportivo, la sospensione della gara era da addebitarsi esclusivamente alla condotta dei tesserati dell'avversaria Penitro.

Chiedeva quindi l'annullamento delle sanzioni.

Pervenivano a questa Corte Sportiva le controdeduzioni del Penitro che rilevava, invece, come fosse stato il comportamento dei calciatori della reclamante a determinare l'interruzione dell'incontro.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risultano accuratamente descritti i fatti che hanno condotto alla sospensione dell'incontro.

A ben vedere, infatti, dopo il grave gesto di violenza a carico del calciatore della reclamante Lorenzo Vacca da parte di un tesserato del Penitro, il gioco riprendeva regolarmente e solo nel secondo tempo si scatenava una violenta rissa tra i calciatori di entrambe le squadre - scaturita da un pugno sferrato da un calciatore della Polisportiva Santeliana e che vedeva entrare sul terreno di gioco anche le forze dell'ordine intervenute – tanto che l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro.

Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti atteso che alla zuffa generalizzata hanno partecipato anche i calciatori della reclamante, quale che sia l'origine della stessa.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

119) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO ROMA NORD, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.214 LND DEL 11/01/2024

(Gara: ATLETICO ROMA NORD – OSTIANTICA CALCIO 1926 del 7/01/2024 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

Con delibera pubblicata il giorno 11.01.2024 sul C.U. n. 214 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara del 7/01/2024 **tra ATLETICO ROMA NORD – OSTIANTICA CALCIO 1926, per il Campionato Regionale Under 18**, sospesa dal direttore di gara a causa delle illuminazioni dell'impianto sportivo non sufficienti per garantire lo svolgimento della gara, così disponeva:

"[...] Esaminato il referto arbitrale della gara di cui in epigrafe dal qual si deduce che la mancata disputa della gara è da addebitare alla società ATLETICO ROMA NORD in quanto, pur avendo messo in atto le procedure possibili per ripristinare l'illuminazione dell'impianto sportivo e poter consentire la disputa della gara, ciò non è risultato possibile, palesando una manifesta responsabilità oggettiva.

L'arbitro con supplemento di rapporto allegato al referto di gara, riferisce durante il periodo di riscaldamento è saltata la corrente, causando i blackout delle illuminazioni del campo. Dopo aver condotto una ispezione, sembrava che la situazione stesse migliorando, poiché i riflettori necessitavano di un adeguato periodo di raffreddamento e riscaldamento, come indicato dai custodi del campo. Ho atteso il tempo necessario dopo l'inizio programmato della gara, ma al termine di quest'ultimo, ho preso la decisione di sospendere l'incontro in quanto l'illuminazione risultava ancora insufficiente per garantire lo svolgimento adeguato della gara.

In virtù di quanto previsto dalla regola 1 Decisioni ufficiali FIGC punto 2, del Regolamento del gioco del calcio, il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco per intemperie o per ogni altra causa è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a diriger la gara. Le procedure proposte dal Regolamento sono state eseguite nella norma.

La responsabilità per l'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla società ATLETICO ROMA NORD, in virtù a quanto sopra

1) di infliggere alla società ATLETICO ROMA NORD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l'ammenda di euro 100,00. [...]

Con reclamo ritualmente trasmesso, preceduto da tempestivo preannuncio, la società ATLETICO ROMA NORD ha impugnato la sopra citata decisione chiedendone l'annullamento nella parte in cui il Giudice Sportivo ha dedotto come la mancata disputa della gara in questione fosse imputabile alla odierna reclamante, per l'effetto irrogando alla stessa la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l'ammenda di euro 100,00.

A sostegno della propria domanda la reclamante ha dedotto come antecedentemente all'inizio della partita, mentre gli atleti erano ancora in fase di riscaldamento, un improvviso calo di tensione elettrica avesse causato un *black-out* dell'impianto di illuminazione del campo.

Nonostante gli sforzi profusi dai dirigenti e dai custodi del campo, tuttavia, la situazione non era migliorata.

Di talché l'arbitro, reputando il campo non praticabile, aveva deciso di non dare inizio alla competizione, sospendendola.

A tal riguardo, la reclamante ha evidenziato come, tuttavia, anche le aree limitrofe all'impianto sportivo fossero state interessate dal *black-out*, come anche da dichiarazione del gestore del campo allegata allo scritto difensivo.

La medesima, inoltre, ha precisato come l'impianto in discorso non sia direttamente gestito dalla stessa, bensì dal gestore originario (ASD Real Monterotondo Scalo) con cui sono in essere accordi contrattuali per l'utilizzo dell'impianto da parte della ATLETICO ROMA NORD.

In diritto, la reclamante ha sostenuto che per il verificarsi dell'evento in discorso non possa essere chiamata a rispondere la ATLETICO ROMA NORD, neppure a titolo di responsabilità oggettiva ex

art. 6 c.2 CGS, posto che la problematica occorsa all'impianto di illuminazione si configurerebbe quale evento eccezionale, imprevedibile, dovuto a cause di forza maggiore anche ai sensi degli artt 53 e 55 delle NOIF.

La reclamante ha presentato richiesta di audizione.

All'udienza del giorno 01/02/2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello ha esaminato il reclamo in epigrafe.

Per la reclamante era presente il difensore di fiducia della stessa, il quale ha insistito per l'accoglimento del reclamo riportandosi ai propri scritti difensivi e ribadendo le argomentazioni ivi esposte.

Le doglianze della reclamante sono fondate e meritano accoglimento.

Ad avviso della Corte la ricostruzione fattuale della vicenda prospettata dalla ATLETICO ROMA NORD trova riscontro nella documentazione in atti.

Il referto arbitrale, invero, conferma la circostanza secondo la quale dopo il *black-out* generatosi dall'assenza di corrente, la situazione sembrava migliorare; tuttavia, poiché i riflettori necessitavano ancora di un determinato tempo per il raffreddamento e il riscaldamento, non completatosi entro il termine programmato per l'inizio della competizione, il direttore di gara decideva di sospendere la partita, pur dando atto dell'impegno profuso dal dirigente della squadra ospitante per tentare di risolvere la situazione.

Alla luce delle suindicate prospettazioni, osserva il Decidente come nella fattispecie in discorso l'evento occorso all'impianto di illuminazione, che ha determinato la sospensione della competizione, trovando *causalità esterna* totalmente sfuggente al controllo della reclamante, non possa essere imputato alla medesima, neppur indirettamente, stante l'assenza di qualsivoglia nesso di causalità e/o di collegamento tra evento e condotta – attiva e/o omissiva – della società ATLETICO ROMA NORD e/o di qualsivoglia soggetto ad essa collegabile tra quelli indicati nell'art. 6 CGS, disciplinante la responsabilità delle società.

Tanto premesso, non sussistendo, dunque, i presupposti giuridici per l'imputazione dell'evento alla società ATLETICO ROMA NORD, neppure a titolo di responsabilità oggettiva, la decisione del giudice di prime cure deve essere annullata e in riforma della stessa deve applicarsi l'art. 10 c. 5 lett. d), a tenore del quale:

*"[.] 5. Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: (...) d) **quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporre la ripetizione ovvero la effettuazione.** [..]" .*

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la disputa della gara.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 8 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

114) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CITTA DI FIUGGI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BONANNI DAVIDE FINO AL 21/12/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.196 LND DEL 21/12/2023 (Gara: CITTA DI FIUGGI – OMNIA CECCANO ACADEMY del 16/12/2023 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

Con reclamo depositato a questa Corte Sportiva, la società Città di Fiuggi ha impugnato i provvedimenti di perdita della gara e della squalifica al proprio calciatore Davide Bonanni, sostenendo che non vi erano i motivi per condurre a una fine anticipata dell'incontro e che il proprio calciatore non avesse colpito con un pugno l'arbitro ma gli avesse solo toccato la mano. Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto nel gravame, richiedendo l'annullamento e la riduzione delle due sanzioni rispettivamente impugunate.

Sentito l'arbitro in sede di supplemento di rapporto, questi confermava che dopo l'espulsione di un calciatore della Città di Fiuggi, il compagno di squadra Davide Bonanni gli si avvicinava e, dopo averlo ingiuriato, gli sferrava un pugno sulla pancia. Il direttore di gara riusciva comunque a riprendere l'incontro ma, a seguito di un'altra espulsione di un tesserato della reclamante, riteneva non vi fossero più le condizioni per portare a termine la gara e la sospendeva.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art.76 C.G.S. prevede che il preannuncio e il reclamo debbano entrambi essere inviati alla controparte quando il gravame ha oggetto la regolarità di una gara.

Nel caso di specie non risulta che la società Semprevisa abbia spedito il reclamo alla società Omnia Ceccano Academy e pertanto la relativa impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, risultando precluso a questa Corte Sportiva lo scrutinio nel merito della sanzione della perdita della gara.

Per quanto attiene la squalifica del calciatore Davide Bonanni, alla luce del referto e del supplemento del direttore di gara che "fanno piena prova circa i fatti accaduti" ai sensi dell'art. 61 C.G.S, risulta che lo stesso si sia reso colpevole di atto di violenza nei confronti dell'arbitro e pertanto lo stesso merita di essere sanzionato.

Alla luce della normativa endofederale nonché del materiale svolgersi dei fatti, tuttavia, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo può essere lievemente ridotta alla misura stabilita nel dispositivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Bonanni Davide al 30/09/2025.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione al provvedimento di perdita della gara, ai sensi dell'art.76 comma 3 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

120) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VIS SGURGOLA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TROISE ALESSANDRO FINO AL 26/08/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.214 LND DEL 11/01/2024

(Gara: ACCADEMIA FROSINONE SCSRL – VIS SGURGOLA CALCIO del 7/01/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 259 del 9/02/2024

La Corte d'Appello Territoriale, letto il reclamo e visto il Comunicato Ufficiale n.241 del 11.01.2024 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo ritiene di accogliere parzialmente il reclamo della Vis Sgurgola Calcio in relazione alla squalifica a carico del proprio tesserato Alessandro Troise, riducendo la squalifica a carico del ricorrente calciatore nella misura equamente rapportata all'effettiva gravità e svolgimento dei fatti in esame, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere eccessivo nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale riconosce la sussistenza di una condotta gravemente irrispettosa ed irrispettosa, simbolo di un comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, tali condotte sono certamente repressibili ma non nei termini in cui sono state refertate, in quanto sicuramente antisportiva, ma non violenta; inoltre non vi è stata dallo stesso reiterazione della condotta violenta nei confronti dell'arbitro, come dallo stesso confermato innanzi alla scrivete Corte.

Rispetto all'occorso, appare pertanto confacente al caso di specie rimodulare ex art. 36, comma 1, lett. A del C.G.S. l'entità della sanzione e per l'effetto la stessa va ridotta fissando il termine finale della squalifica al 31.05.2024.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Troise Alessandro al 31/05/2024.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

137) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ POGGIO BUSTONE 2014, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024 (Gara: POGGIO BUSTONE 2014 – ATLETICO CANTALICE del 21/01/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Con reclamo proposto ritualmente e nei termini, la società Poggio Bustone 2014 ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che le ha comminato l'ammenda di € 200,00 per lo scoppio di petardi da parte dei propri sostenitori durante la gara.

Assume la reclamante di aver adottato tutte le misure preventive del caso, che i fumogeni ed i petardi nel corso della gara sono stati accesi dalla tifoseria ospite e che solo al termine dell'incontro sono stati esplosi un paio di petardi da parte dei propri sostenitori lontano dall'impianto di gioco ed in luogo ove non vi erano altre persone.

Il reclamo è fondato.

In effetti dalla lettura del referto si può ricavare che i fumogeni accesi nel corso della gara ed i petardi esplosi vanno addebitati alla tifoseria ospite, come l'Arbitro scrive con precisione sottolineando l'appartenenza dei tifosi alla società ospitata.

Solo al termine della gara ed in luogo lontano e senza persone sono stati esplosi due petardi dai tifosi di casa.

Ciò posto la sanzione irrogata è eccessiva rispetto agli addebiti ed ai precedenti in materia e deve essere congruamente ridimensionata come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 75,00.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

139) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MOCELLIN MASSIMILIANO FINO AL 22/03/2024 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE BRUSCHI SIMONE PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.122 SGS DEL 25/01/2024

(Gara: ATLETICO TORRENOVA 1986 – ATLETICO LARIANO del 21/01/2024 – Campionato Under 17 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Con rituale reclamo, la società Atletico Torrenova 1986 ha impugnato i provvedimenti sanzionatori in epigrafe a carico del dirigente Massimiliano Mocellin e del tecnico Simone Bruschi, sostenendo che gli stessi non avessero mai ingiuriato l'arbitro e che gli scambi dialettici avuti rimanevano nei limiti della continenza.

Ascoltata la reclamante in sede di audizione, la stessa insisteva per l'accoglimento del gravame chiedendo una riduzione delle sanzioni impugnate.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta dei tesserati della società Atletico Torrenova 1986.

Il dirigente Massimiliano Mocellin, infatti, ingiuriava più volte l'arbitro definendolo inoltre "ritardato". La sanzione appare dunque congrua alla luce dell'art. 36, comma 2, lett. a).

Per quanto attiene il tecnico Simone Bruschi, lo stesso dopo esser entrato indebitamente sul terreno di gioco ingiuriava pesantemente l'arbitro e a fine gara rientrava nuovamente in campo intimando ai propri giocatori di non dare la mano al direttore di gara.

Il comportamento tenuto, quindi, appare assolutamente meritevole di sanzione, la cui entità tuttavia deve essere aggravata atteso che, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte Sportiva, si tratta di plurimi episodi ingiuriosi nei confronti del direttore di gara tenuti davanti a calciatori del settore giovanile.

In ciò il tecnico Simone Bruschi ha contravvenuto ai principi sportivi che impongono all'allenatore di curare la crescita dei giovani calciatori disciplinando anche la loro condotta morale e ha anzi dato loro pessimo esempio.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, e di comminare all'allenatore Bruschi Simone la squalifica per 6 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI
Componenti: ELENA CAMINITI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

122) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FORTE COLLEFERRO C5A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 10/01/2024

(Gara: FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. – ROMA CALCIO A 5 del 2/12/2023 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Eccellenza Regionale)

128) RECLAMO PROPOSTO DALLA ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.164 C5 DEL 10/01/2024

(Gara: FORTE COLLEFERRO C5A.S.D. – ROMA CALCIO A 5 del 2/12/2023 – Campionato Calcio a 5 Under 17 Eccellenza Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Con distinti atti di impugnazione le società Forte Colleferro C5 A.S.D. e Roma Calcio 5 impugnavano la decisione con cui il Giudice Sportivo aveva comminato a entrambe la sanzione della perdita della gara e l'ammenda di € 100,00.

Ambedue le società deducevano come il provvedimento di sospensione della gara fosse immotivato perché, dopo l'espulsione del n. 10 della Roma Calcio a 5 che aveva ingenerato tensione tra le compagini, la partita sarebbe potuta riprendere tranquillamente, tanto che al termine i calciatori si salutavano tra loro.

Venivano, quindi ascoltate separatamente le due reclamanti che reiteravano le proprie doglianze e chiedevano, ciascuna per proprio conto, l'annullamento del provvedimento del Giudice di prime cure.

Riuniti i procedimenti per connessione, veniva disposta l'audizione del direttore di gara in sede di supplemento di referto.

L'arbitro confermava che, a seguito del comportamento del calciatore n. 10 della Roma Calcio a 5 Luca Di Giacomo, si creava un parapiglia sugli spalti tra gli avversi sostenitori nonché una colluttazione in campo con i seguenti calciatori che venivano alle mani e che considerava espulsi: lo stesso Luca Di Giacomo, Gustavo Toscani Tempo Mart, Cezar Iacob della Roma Calcio a 5 e Matteo Zenecher, Francesco Allegrini, Alessandro Sabene della Forte Colleferro C5 A.S.D..

Il direttore di gara chiariva però che il sig. Luca Di Giacomo era già stato sostituito al momento dell'espulsione e che i restanti calciatori erano in campo al momento dell'espulsione.

Tanto sora, rilevato che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 stabilisce che "una gara non potrà avere inizio o proseguire se l'una o l'altra squadra dispone di meno di tre calciatori" è evidente che l'incontro in epigrafe non abbia avuto regolare svolgimento e che doveva essere sospeso.

Alla luce delle dichiarazioni dell'arbitro in sede di supplemento di rapporto, tuttavia, solo la società Forte Colleferro C5 A.S.D. era rimasta con un numero di calciatori inferiore al minimo poiché il calciatore Luca Di Giacomo della società Roma Calcio a 5 al momento dell'espulsione era in panchina.

La sanzione della perdita della gara a carico di quest'ultima società deve essere quindi revocata.

Viene, invece, confermata l'ammenda a carico di entrambe le reclamanti per il comportamento dei propri sostenitori sugli spalti.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo della società Forte Colleferro C5A.S.D., confermando la decisione impugnata.

Di accogliere il reclamo della società Roma Calcio a 5 e, per l'effetto, di annullare la decisione impugnata della punizione sportiva della perdita della gara a proprio carico.

Il contributo della società Forte Colleferro C5A.S.D. va incamerato.

Il contributo della società Roma Calcio a 5 va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

IV° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

145) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A FERRARIS VILLANOVA 1956, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CICCHINELLI MAURO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 LND DEL 1/02/2024

(Gara: A FERRARIS VILLANOVA 1956 – ALBULA del 28/01/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

la società A Ferraris Villanova 1956 proponeva reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe.

La reclamante nel proprio scritto difensivo chiedeva la riduzione della squalifica comminata a carico del calciatore Cicchinelli, ponendo l'attenzione sul diverso metro di giudizio adottato dal Giudice di primo grado che per due casi avvenuti nella stessa partita, uno molto più grave dell'altro, abbia comminato ai calciatori la stessa squalifica.

La scrivente Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ed il referto, ritiene la squalifica comminata al Cicchinelli congrua e corretta, considerati i fatti come avvenuti e riportati dall'arbitro nel suo referto di gara, non riscontrando al contrario elementi utili ad una possibile riduzione della squalifica.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

148) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ D.PINO PUGLISI NETTUNO II, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CURZIETTI GABRIELE, GABANO LORENZO, PANZETTI ALBERTO, QUARESIMA ALESSIO E SCAFFIDI GIUSEPPE PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.86 SGS DEL 1/02/2024

(Gara: D.PINO PUGLISI NETTUNO II – PONTINIA del 28/01/2024 – Campionato Allievi Under 17 Provinciale Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 269 del 16/02/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Don Pino Puglisi Nettuno II ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato la squalifica di tre giornate effettive di gara ai calciatori elencati in epigrafe.

Sostiene l'appellante che quanto riportato nel referto di gara non trovi corrispondenza nella realtà in quanto i calciatori squalificati, sanzionati per aver partecipato ad una rissa al termine della gara con avversari, non avrebbero in realtà fatto nulla, ad eccezione del calciatore Quaresima che si era confrontato con un avversario ma solo con una spinta.

Evidenzia come al termine della gara ci sia stato un parapiglia tra calciatori limitatosi a qualche spinta e che l'Arbitro nulla ha visto e nulla poteva vedere e la compilazione del referto sarebbe stata suggerita dal padre del direttore di gara presente in tribuna.

Il reclamo è solo parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.

Non vi è discussione che al termine della gara vi sia stato un parapiglia a cui hanno partecipato calciatori di entrambe le squadre; la stessa reclamante lo ammette nel suo reclamo.

Dalla lettura del referto si può ricavare che il parapiglia non si è limitato a spintoni, insulti e minacce ma è sconfinato anche in calci e pugni che si sono reciprocamente indirizzati i contendenti e che sono stati riportati dall'Arbitro con sufficiente precisione individuando alcuni contendenti più facinorosi di altri con specifici addebiti.

Non vi è motivo di dubitare di quanto riportato nel rapporto né vi sono elementi per vincere la presunzione di prova privilegiata che il regolamento gli attribuisce.

Ciò non di meno la sanzione irrogata, in base agli specifici addebiti, può essere lievemente ridimensionata nei termini di cui al dispositivo, considerando che non si sono verificate lesioni e che il confronto tra calciatori è stato repentino e di breve durata.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Curzietti Gabriele, Gabano Lorenzo, Panzetti Alberto, Quaresima Alessio e Scaffidi Giuseppe a 2 gare.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 21 febbraio 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

150) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ REAL GAVIGNANO PONZANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GHERARDO GIANMARCO E SCARINCI TOMMASO FINO AL 1/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 2/02/2024 (Gara: PALOMBARA – REAL GAVIGNANO PONZANO del 31/01/2024 – Coppa Lazio Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Real Gavignano Ponzano; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76 comma 2 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

155) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FALASCHELAVINIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.1 GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MINNOCCI ANGELO FINO AL 31/08/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PANICCI GILDALDO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NERONI MARCELLO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024 (Gara: FALASCHELAVINIO – CECCANO CALCIO 1920 del 4/02/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

La società Falasche Lavinio ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva irrogato le sanzioni di cui all'epigrafe.

Va preliminarmente rilevato che, per quanto attiene alle sanzioni della squalifica del campo di gioco per una gara, della squalifica a carico dell'allenatore Paniccia per quattro gare e del calciatore Neroni per due gare il reclamo è inammissibile in quanto le sanzioni, nella misura irrogata, sono inferiori al minimo reclamabile dettate dall'articolo 137 comma 3 del CGS.

Per quanto attiene invece alle sanzioni dell'ammenda alla società ed al dirigente Minnocci il reclamo può essere parzialmente accolto. Infatti, sia nell'uno che nell'altro caso, appaiono

eccessive rispetto agli addebiti, in quanto l'ammenda va vista in uno con la squalifica del campo di gioco che, seppur non reclamabile, è sicuramente già molto afflittiva per la società, per quanto attiene al dirigente, pur essendo il comportamento assai scorretto ed inurbano, non ha mai travalicato in gesti di tentata violenza e vanno quindi applicati i canoni usualmente adottati dalla Corte di fronte a comportamenti di tal genere.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 400,00 e l'inibizione a carico del dirigente Minnocci Angelo al 30/06/2024.

Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
LIVIO ZACCAGNINI

141) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 1.500,00 E SQUALIFICA DEL CAMPO PER N.1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.235 LND DEL 25/01/2024

(Gara: VILLALBA OCRES MOCA 1952 – TIVOLI CALCIO 1919 del 21/01/2024 – Campionato Regionale Under 18)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Con rituale reclamo, la società Tivoli Calcio 1919 ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo in epigrafe, sostenendo che le circostanze descritte all'uscita dell'arbitro dall'impianto di gara non fossero riconducibili a propri sostenitori né che era certa l'identificazione di uno dei partecipanti agli eventi come un proprio tesserato.

Veniva ascoltata la società che ribadiva quanto esposto nel gravame, richiedendo l'annullamento e la riduzione delle due sanzioni impugnate.

Preliminarmente occorre rilevare che risultano inammissibili le censure svolte in relazione al provvedimento di squalifica del campo poiché l'art. 137, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità della "squalifica del campo di gioco per una giornata di gara".

Per quanto attiene la sanzione dell'ammenda, questa Corte Sportiva ritiene, invece, che debba essere svolto un supplemento istruttorio da demandarsi alla Procura Federale.

A ben vedere, infatti, i fatti descritti dal direttore di gara nel referto e della denuncia querela da egli presentata presso la stazione dei Carabinieri di Roma "Piazza Dante" appaiano estremamente gravi e devono essere adeguatamente investigati nella loro completezza.

La Procura Federale dovrà quindi investigare l'effettivo svolgersi degli eventi, accertare che l'autore del tentativo di investimento del direttore di gara dopo che questi era uscito dall'impianto sportivo al termine della gara sia effettivamente un sostenitore della Tivoli Calcio 1919 e identificare il ragazzo che avrebbe impedito al direttore di gara di fotografare la targa dell'autovettura, atteso che egli lo riconduce a un tesserato della società reclamante.

Per far ciò, infatti, la Procura Federale ben potrà non solo ascoltare l'arbitro ma anche altri soggetti

presenti nonché richiedere gli atti alla Procura della Repubblica competente attesa l'iscrizione di un procedimento penale, con possibilità preclusa a questo Organo di Giustizia Sportivo.

Il tutto ovviamente restando nella facoltà della Procura Federale verificare la presenza di infrazioni di competenza del Giudice Federale.

Solo all'esito degli accertamenti suindicati, il reclamo della società Tivoli Calcio 1919 potrà essere deciso nel merito; nelle more, deve essere disposta la sospensione dell'esecuzione dell'ammenda irrogata dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica del campo per n.1 gara, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di sospende la sanzione nel resto, trasmettendo altresì gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazioni.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

151) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE USHE JUXHIN FINO AL 8/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.249 LND DEL 2/02/2024

(Gara: SORIANESE – RIANO CALCIO del 31/01/2024 – Coppa Italia Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Con rituale reclamo, la società Riano Calcio impugnava la squalifica del calciatore Juxhin Ushe, sostenendo che lo stesso avesse protestato con l'arbitro ma nei limiti dell'educazione e che comunque la sanzione era da scontare in coppa e non in campionato.

Preliminarmente occorre rilevare che l'art. 61 C.G.S. prescrive che "i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore della reclamante.

Il sig. Juxhin Ushe, infatti, risulta essere stato espulso per doppia ammonizione e, al termine della gara, aver ingiuriato gli Ufficiali di gara.

A riguardo, l'art. 36, comma 1, lett. a) punisce la condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara con la squalifica minima "per 4 giornate o a tempo determinato".

Tuttavia la squalifica a tempo risulta essere più afflittiva di quella a giornate, perché impedisce la partecipazione non solo alle gare della competizione in cui è stata presa, ma in ogni ambito, ivi inclusa l'eventuale convocazione in rappresentative, e pertanto deve essere leggermente ridimensionata come da dispositivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ushe Juxhin al 23/02/2024.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

152) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ EUR TORRINO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.245 LND DEL 31/01/2024
(Gara: ZENA MONTECELIO – EUR TORRINO del 7/01/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

La società Eur Torino ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo competente che aveva irrogato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie, per aver fatto partecipare all'incontro in epigrafe un calciatore in corso di squalifica.

Nel gravame l'appellante deduce che il reclamo di prime cure inoltrato dalla controparte sarebbe stato inammissibile in quanto non accompagnato dall'invio delle motivazioni anche alla reclamante, controparte necessaria nel procedimento; nel merito afferma che il calciatore in corso di squalifica non sarebbe stato sanzionato nel comunicato ufficiale, pur essendo in corso in un'espulsione, e che al suo posto sarebbe stato inserito tra i calciatori squalificati altro tesserato.

Afferma di aver tentato di far rettificare l'errore senza però riuscire a mettersi in contatto con il Comitato e di essersi quindi attenuta a quanto riportato nel comunicato ufficiale fermando il calciatore effettivamente riportato nello stesso tra gli squalificati.

Il reclamo è infondato.

Per quanto attiene alla lamentata violazione regolamentare, individuata nella omessa trasmissione alla controparte delle motivazioni del reclamo, va detto e ribadito che la Corte ritiene che, nel caso il Giudice di primo grado proceda ad assumere decisioni in materia nella quale avrebbe potuto procedere d'ufficio, l'omissione procedurale dell'atto di impulso, nel caso il reclamo, non rilevi.

Ciò in forza di un consolidato principio giuridico generale che deriva dalla proclamata indifferenza dello strumento attraverso il quale il Giudice arrivi a conoscere della controversia quando questa rientri tra quelle per le quali può procedere d'ufficio.

La irregolare posizione del calciatore in questione emergeva dagli atti ufficiali, in particolare dal referto di gara che attestava la sua partecipazione, e da quello della gara precedente, da cui emergeva la sua espulsione.

Per quanto attiene al merito vi è appena da dire che all'espulsione dal campo consegue l'automatica giornata di squalifica per una gara e per l'irrogazione della sanzione non è necessaria dichiaratoria del Giudice Sportivo.

La società avrebbe avuto l'onere di fermare il calciatore la gara successiva, indipendentemente dal fatto che il suo nominativo fosse riportato nel comunicato ufficiale.

Per quanto attiene al calciatore erroneamente inserito nel comunicato avrebbe, invece, dovuto far procedere alla rettifica, rettifica che avrebbe avuto efficacia anche se pubblicata in un comunicato ufficiale successivo alla gara in quanto derivante da automatismo che, nella specie, non sussisteva.

Le decisioni impuginate sono quindi corrette e non meritano alcuna rivisitazione.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

154) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ PRIVERNO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE STEFANINI UBALDO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.255 LND DEL 7/02/2024

(Gara: ARCE 1932 – PRIVERNO CALCIO del 4/02/2024 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Visto il reclamo presentato dalla società Priverno Calcio;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

158) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS. PIETRO E PAOLO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI MATTEO DANIELE FINO AL 8/03/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.256 LND DEL 8/02/2024

(Gara: SS. PIETRO E PAOLO – VIRTUS S MICHELE E DONATO del 4/02/2024 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 281 del 23/02/2024

Visto il reclamo presentato dalla società Priverno Calcio;
esaminati gli atti ufficiali;
preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese.
Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 8 marzo 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli